

**DELIBERAZIONE n. 55**

**Oggetto: Ipotesi di accordo decentrato integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività per l'anno 2015, sottoscritto il 14 dicembre 2015 (art. 17, comma 2, CCNL 01/04/1999). Autorizzazione alla sottoscrizione in via definitiva.**

L'anno 2015 il giorno 22 del mese di dicembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

			Pres.	Ass.
<b>Fabbro</b>	Lorenzo	Presidente	X	
<b>Peterlunger</b>	Enrico	Componente	X	
<b>Dapit</b>	Roberto	Componente		X
<b>Gomboso</b>	Geremia	Componente	X	
<b>Tomada</b>	Walter	Componente	X	

**Revisore Unico dei Conti**

		Pres.	Ass.
<b>Deriu</b>	Giuseppe	X	

Funge da verbalizzante il direttore dott. William Cisilino.

Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lorenzo Fabbro nella sua veste di Presidente.

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l'articolo 6, commi 66, 67 e 67-bis;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quale sono stati nominati i componenti del C.d.A. dell'ARLeF ed indicato quale Presidente dell'ARLeF il Sig. Lorenzo Fabbro;

VISTA la deliberazione n. 50 del 13 novembre 2007 del Consiglio di Amministrazione, di approvazione del Regolamento per l'Organizzazione e funzionamento dell'ARLeF;

PREMESSO che l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del Comparto Regioni ed autonomie locali del 1 aprile 1999, prevede che in ciascun Ente debba essere stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo con l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

ATTESO che l'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dalla contrattazione di primo livello (C.C.N.L.), tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) il quale stabilisce che *"...le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*;

VISTO l'art. 40, comma 3-sexies, del succitato D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"*;

VISTO l'art. 5, comma 3, del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4, del CCNL 22/01/2004 il quale recita: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria."*;

VISTO l'art. 40, comma 4, del succitato D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che *"Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti"*;

VISTO l'art. 40-bis, comma 1, dello stesso D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 il quale sancisce che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo"*;

VISTO l'art. 48, comma 6, del medesimo D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede altresì che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286"*;

PREMESSO inoltre che l'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, prevede che presso ogni Ente siano annualmente determinate le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, in riferimento al personale di categoria non dirigenziale, ai sensi del comma 1, ripartite fra risorse decentrate fisse o stabili (aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ai sensi del comma 2) e risorse decentrate variabili;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 09 aprile 2015, recante la costituzione del fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale dell'ARLeF di categoria non dirigenziale, a valere per l'anno 2015, nell'importo di € 7.364,00 a titolo di risorse stabili o fisse ex art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004 e di € 9.205,00 a titolo di risorse variabili ex art. 15, comma 5 ed art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 01.04.1999 - art. 43 legge n. 449/97 più economie fondo anno precedente per un totale generale di complessivi € 16.569,00, nonché la costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01.04.1999, nell'importo complessivo massimo di € 3.708,00, separatamente e disgiuntamente dal fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

VISTO il decreto del Direttore n. 37 del 05.03.2015 di assunzione del necessario impegno di spesa in ragione di € 7.364,00 a titolo di risorse decentrate stabili per l'anno 2015 ex art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004 nonché la somma di € 3.708,00 a titolo di compensi per lavoro straordinario per l'anno 2015 ex art. 14 del CCNL 01.04.1999, nel pertinente capitolo a carico del bilancio 2015;

ATTESO altresì che in esecuzione della succitata deliberazione n. 13 del 09 aprile 2015 del Consiglio di Amministrazione, con decreto del Direttore n. 107 del 15.06.2015, si è provveduto ad assumere il necessario impegno di spesa in ragione della restante somma di € 9.205,00 a titolo di risorse decentrate variabili ex art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, per l'anno 2015, nel pertinente capitolo a carico del bilancio 2015;

VISTA la preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo sottoscritta dal Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le OO.SS. di categoria convenute in data 14 dicembre 2015, per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività, per l'anno 2015 (art. 17, comma 2, del CCNL 01.04.1999);

VISTA la relazione illustrativa ex art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, redatta a termine di legge secondo lo schema di cui alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottoscritta in data 22 dicembre 2015 dal Direttore dell'ARLeF quale Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, a corredo della contrattazione decentrata integrativa;

PRESO ATTO che la citata relazione illustrativa evidenzia i criteri di utilizzazione delle risorse del fondo della contrattazione decentrata per l'anno 2015 nonché gli obiettivi e risultati attesi per il

personale non dirigente e dalla quale si evince che l'Ente si avvale di criteri ed obiettivi improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e della professionalità, nonché alla valorizzazione dell'impegno, della qualità della prestazione individuale del personale, della responsabilizzazione della struttura in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Ente stesso;

VISTA la relazione tecnico-finanziaria ex art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, redatta a termine di legge secondo lo schema di cui alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottoscritta in data 22 dicembre 2015 dal Responsabile del controllo interno di ragioneria dell'ARLeF, a corredo della contrattazione decentrata integrativa;

PRESO ATTO che la precitata relazione tecnico-finanziaria illustra i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2015 (risorse e fonti di finanziamento), indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'Ente ed attesta la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;

VISTA la certificazione ex art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, resa dal Revisore unico dei conti in data 22 dicembre 2015, nella quale si attesta il sussistere della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio in quanto, stante la capienza e copertura finanziaria negli appositi stanziamenti di bilancio ed impegni di spesa riportati e dimostrati in relazione tecnico-finanziaria, per far fronte agli oneri derivanti dal fondo;

RILEVATO che nella stessa certificazione di cui sopra, si attesta altresì la compatibilità dei costi con i vincoli posti dalla contrattazione nazionale, nonché il rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia e dei vincoli e limiti imposti da disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e che non sussistono oneri indiretti senza copertura di bilancio;

VISTO di conseguenza il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso in seno alla medesima certificazione di cui sopra;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5, comma 4, del CCNL 01.04.1999, i contratti collettivi decentrati integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione di successivi contratti collettivi decentrati integrativi;

VISTO il D.P.Reg. n.105/Pres del 31 marzo 2000 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionale della Regione. Approvazione";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 699 del 17.04.2015 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 05.03.2015 relativa all'adozione del bilancio di previsione annuale 2015 e triennale 2015/2017 e del programma di attività dell'ARLeF per il 2015;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

#### DELIBERA

1. di prendere atto dei contenuti della preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo sottoscritta dal Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica e dalle OO.SS. di categoria in data 14 dicembre 2015, per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività, per l'anno 2015 (art. 17, comma 2, del CCNL 01.04.1999);
2. di dare atto della corrispondenza della stessa preintesa alle indicazioni delle direttive impartite con deliberazione n. 13 del 09 aprile 2015 in relazione al perseguimento degli obiettivi finalizzati all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa, all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e alla valorizzazione della professionalità e del merito, tenendo conto dei

criteri del sistema di valutazione permanente del personale in servizio, agli effetti della misurazione e verifica dell'effettivo apporto partecipativo individuale al conseguimento dei risultati e ai programmi di produttività dell'Ente;

3. di dare atto del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso a margine del presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare, per le motivazioni di cui sopra e alle premesse, la sottoscrizione in via definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2015 da parte del Direttore dell'ARLeF in veste di Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica e delle OO.SS. di categoria a ciò preposte;
5. di provvedere alla trasmissione telematica, entro cinque giorni dalla data della sottoscrizione, del suddetto contratto decentrato integrativo per l'anno 2015, corredato delle relazioni di cui in premessa, della certificazione del Revisore unico dei conti e del presente atto deliberativo, ai sensi del disposto di cui all'art. 40-bis, comma 5, del D. Lgs n. 165/2001;
6. di dare pubblicità al contenuto del presente provvedimento nelle forme e nei modi previsti ai sensi di legge.

**Il Presidente**  
**Lorenzo Fabbro**

**Il Direttore**  
**dr. William Cisilino**